



CITTÀ DI ERICE

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ESPRESSIONI
ARTISTICHE IN STRADA E PER LE OPERE DEL
PROPRIO INGEGNO

*Regolamento elaborato dalla II Commissione Consiliare ed approvato con
deliberazione consiliare n. 07 del 24.01.2024*

Questa commissione, accertata la mancanza di un apposito regolamento per gli artisti di strada nel Comune di Erice, ha elaborato un regolamento al fine di concedere agli artisti di esibirsi nel citato territorio.

PREMESSA

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Erice;

Il Comune di Erice in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti artistici;

Obiettivo del presente regolamento è quello di valorizzare ed incrementare le arti di strada, riconoscendo il valore della presenza storica nello svolgimento dell'attività di artista di strada, rendendo il territorio del comune di Erice uno dei borghi più belli d'Italia mediante la promozione delle attività a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, esercitati in spazi aperti al pubblico nel territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente regolamento:

il Comune di Erice intende:

- sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- contribuire mediante l'arte di strada allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- porre in essere la basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative.

ART. 1

Principi e Finalità

- La città di Erice riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare e come fenomeno culturale che contribuisce alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano e

all'integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative all'affermazione di nuovi talenti, in linea con l'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte.

- La città di Erice, pertanto, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada.
- Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più possibile senza coercizioni, risulti compatibile con altri interessi da tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dall'amministrazione comunale o da terzi, con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

TITOLO I

Espressione Artistiche in Strada

ART. 2

Definizioni

1. Sono considerate "**espressioni artistiche in strada**" tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente, anche non come mestiere, da artisti di strada su suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio.
2. Per "**artista di strada**" si intende esclusivamente colui che si esibisce su suolo pubblico, in modo estemporaneo, in espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato, con un eventuale compenso lasciato alla libera offerta dello spettatore.
3. Le tradizionali categorie di artisti da strada sono le seguenti:
 - suonatore
 - ambulante
 - cantante
 - cantastorie
 - declamatore di versi
 - attore
 - giocoliere

- contorsionista
- funambolo
- saltimbanco
- mimo
- mangiafuoco
- madonnaro
- clown
- ritrattista
- paesaggista
- pittore
- burattinaio
- trampoliere
- statua vivente
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili.

4. L'elencazione di cui al precedente comma ha solo carattere esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, si deve valutare di volta in volta se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

5. Non sono considerate attività artistiche e quindi non ne può essere consentito lo svolgimento su area pubblica quelle dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come incantesimi, sortilegi, esorcismi e simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti ecc. Non sono considerate attività artistiche quelle che si svolgono con animali.

ART. 3

Modalità di svolgimento - limitazioni.

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti nel rispetto:
 - a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) della normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali dal luogo di esibizione e della visibilità di vetrine;
 - d) di una distanza dai passi carrai non inferiore a m 1,50 per lato o comunque tale da consentire l'accesso;
 - e) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi e di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Spetta al Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per ragioni ostative contingenti,

vietare temporaneamente l'arte in strada o fissare le opportune limitazioni orarie.

3. Sono vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo o ad esigenze contingenti.

4. Chi esercita l'arte di strada deve in ogni caso conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada per i pedoni (art. 140 comma 1), che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo ed intralcio per la circolazione.

5. Sono vietati spettacoli cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura.

ART. 4

Aree consentite

1. Gli artisti di strada possono svolgere la loro attività in tutto il territorio del Comune di Erice senza chiedere alcuna autorizzazione all'Amministrazione comunale.

2. Solo nel caso di iniziative e/o manifestazioni organizzate e/o sponsorizzate dall'Amministrazione comunale, gli artisti di strada dovranno fare richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di tale attività.

3. Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.

ART. 5

Orario dell'attività

Di norma, l'esercizio delle attività, oggetto del presente regolamento, che producono emissioni sonore è consentito entro le seguenti fasce massime di orario:

dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 17.00 alle 24.00 in ogni periodo dell'anno; per sopravvenute esigenze detto orario può essere oggetto di variazioni con ordinanza sindacale.

ART.6

Divieti Generali

1. E' vietato esercitare attività artistiche da strada:
- sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare;

- davanti a passi carrabili (ved. art. 3 punto d);
 - nelle aree riservate a parcheggi, se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture;
2. E' vietata l'attività di artista da strada in prossimità:
 - di ospedali e case di cura;
 - di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
 - di luoghi di culto durante le funzioni religiose;
 - di altri artisti di strada: la distanza minima tra un artista e l'altro deve essere di almeno 10 metri;
 - di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l'attività degli artisti di strada) durante lo svolgimento delle stesse.
 3. E' consentita l'esibizione di artisti di strada nell'ambito di fiere o mercati esclusivamente in modo da non intralciare il transito e senza arrecare pregiudizio per le altre attività.
 4. L'esibizione in prossimità di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo con il consenso dei rispettivi titolari.
 5. Lo spazio necessario per l'esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. Sono consentite soltanto attrezzature leggere, facilmente spostabili e attinenti all'esibizione, purché non superino i 2 mq;
 6. Gli artisti le cui attività producono emissioni sonore non possono esibirsi nello stesso luogo per più di due ore; successivamente potranno esibirsi in altro luogo distante almeno 30 m da quello precedente.
 7. Ogni artista non potrà esibirsi nella stessa postazione per più di tre giorni consecutivi.

ART. 7 **Divieto di pagamento**

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera ed eventuale. E' comunque consentito il solo passaggio "con cappello" tra il pubblico; è severamente vietato la vendita in loco di oggetti (collane, bigiotteria in genere, bambole, fiori artificiali, oggettistica ecc.) anche se frutto del proprio ingegno.

ART. 8
Divieto di altre attività

L'artista da strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita.

ART. 9
Divieti specifici

1. Per i "madonnari" vi è il divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili. E' in ogni caso vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio artistico e storico.
2. Le attività che comportino pericolo (mangiafuoco, giocolieri ecc.) devono svolgersi solo in piazze, a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, compresi piante, alberi ecc.
3. I funamboli devono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico.
4. Per l'esercizio dell'arte in strada non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di alcun tipo.

ART. 10
Contenimento dell'inquinamento acustico

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante dalle attività dell'arte in strada, non possono essere superati i limiti di emissione acustica prescritti dalla legislazione nazionale e regionale e da regolamenti comunali.
2. Per particolari manifestazioni, o per ragioni di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Ambiente può autorizzare la deroga ai limiti di emissione acustica (art.6 comma 1 lett. h L. 26.10.1995 n° 447).
3. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati in via temporanea al superamento dei limiti stabiliti, ai sensi del comma precedente, di adottare comunque tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

ART. 11
Attività non soggette ad autorizzazione

1. Nello spirito della libertà d'espressione e della massima semplificazione, nonché per favorire le attività basate sull' improvvisazione e l'estro momentaneo, non vi è alcun obbligo di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per le attività degli artisti da strada, tranne nei casi di cui all'articolo 4 e all'art.12.

ART. 12
Autorizzazione

E' richiesta l'autorizzazione del Comune per attività che comportino l'utilizzo di strutture o attrezzature occupanti uno spazio pubblico superiore a 2 mq.

Le attività musicali che implicano l'uso di mezzi di amplificazione, che prevedono l'esibizione di più di cinque musicisti si configurano come veri e propri spettacoli musicali, pertanto non sono definibili come arte di strada.

ART. 13
Controlli

Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

ART. 14
Oneri e responsabilità

- 1) L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.
- 2) L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada e di cui lo stesso sia l'unico responsabile.

TITOLO II OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

ART. 15 Definizione

1. Sono considerate "**opere del proprio ingegno**" la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività, potenzialmente tutelata dalla "L.n.633 del 22/04/1941 aggiornato con L. n.142 del 21/09/2022" - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente dall'autore;
2. Coloro i quali pongono in vendita o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, non sono soggetti alle disposizioni recate dal D.L.vo n.114/98 di riforma della disciplina relativa al settore commercio;
3. Tali attività non sono subordinate ad autorizzazioni da parte del Comune, in quanto non vengono poste in vendita merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle create e prodotte dagli stessi operatori, quali a titolo meramente esemplificativo, ancorché non esaustivo: disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, giocattoli, chincaglierie o accessori vari, scritti, di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa;

ART.16 Modalità di svolgimento — limitazioni (vedi anche Art.3 del Titolo 1)

Le attività relative alle opere del proprio devono essere svolte con le seguenti modalità:

- a) La postazione di ciascun operatore non deve superare un 1,00 mq;
- b) L'occupazione dovrà avvenire mediante l'utilizzo di strutture non ingombranti, senza intralciare il transito pedonale o veicolare e senza collocare gli oggetti direttamente sul suolo pubblico, anche utilizzando teli o stoffe. In particolare, non potranno essere utilizzati tavolini da cucina o equivalenti, sedie tradizionali o equivalenti, ma solo sgabellini e non potranno essere tenuti sull'area pubblica occupata animali di qualsiasi specie;

- c) L'assegnazione del suolo pubblico dovrà avvenire, previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico secondo le seguenti preferenze e seguendo lo stesso ordine:
- Iscrizioni ad associazioni di creatori delle opere del proprio ingegno regolarmente iscritta in albi regionali;
 - Iscrizione ad associazioni di creatori delle opere del proprio ingegno regolarmente iscritte in albi di altri comuni;

ART.17

Aree di particolare interesse

Sono considerate aree di particolare interesse quelle individuate, consultato il tavolo permanente previsto all'art. 18, con provvedimento motivato dall'amministrazione comunale.

Tali aree saranno soggette a richiesta da parte degli artisti per il relativo utilizzo.

ART. 18

Tavolo permanente

Il comune di Erice istituisce un tavolo permanente composto dai rappresentanti delle direzioni cultura, polizia municipale, ambiente, volto alla valorizzazione dell'arte di strada, con compiti di monitoraggio ed indirizzo in merito all'applicazione del presente regolamento e alla soluzione delle problematiche ad esso collegate.

Il tavolo permanente, sentiti gli eventuali comitati, i rappresentanti delle associazioni degli artisti di strada, delle associazioni dei comitati cittadini, i singoli cittadini, i rappresentanti delle organizzazioni degli esercenti, gli esperti interpellati dall'amministrazione comunale, potrà formulare pareri e proposte in ordine all'individuazione delle aree di cui all'art.17 ed indicare all'amministrazione le strategie da adottare per migliorare la gestione e perfezionare la valorizzazione delle arti di strada sul territorio urbano.

Degli adempimenti il Consiglio comunale verrà informato tramite la commissione consiliare di riferimento.

ART. 19

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00

da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 689 del 24, 11 . 1981. Nei casi in cui le violazioni interessino delle fattispecie disciplinate da altri regolamenti comunali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli stessi.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, gli agenti accertatori dell'infrazione provvedono alla rimozione, all'asporto ed al sequestro - ai sensi dell'art. 13 comma II della Legge 689 del 24.11.1981 - degli oggetti e delle attrezzature attinenti alle attività medesime.
3. Avverso il provvedimento di sequestro gli interessati possono proporre opposizione e formulare istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro nelle forme e termini di cui all'art. 19 della Legge 689 del 24.11.1981
4. Gli oggetti e le attrezzature verranno restituiti con apposita disposizione del Dirigente incaricato, nei tempi e nei modi previsti dall'ordine stesso.

ART. 20 **Disposizioni transitorie**

1. Il Comune effettuerà un costante monitoraggio, al fine di valutarne gli effetti concreti, in relazione agli obiettivi previsti, per gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni.

Indice

TITOLO I **ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA**

- Art. 1 - Principi e finalità;**
- Art. 2 - Definizioni;**
- Art. 3 - Modalità di svolgimento – limitazioni;**
- Art. 4 - Aree consentite;**
- Art. 5 - Orario dell'attività;**
- Art. 6 - Divieti generali;**
- Art. 7 - Divieto di pagamento;**
- Art. 8 - Divieto di altre attività;**
- Art. 9 - Divieti specifici;**
- Art.10- Contenimento dell'inquinamento acustico;**
- Art.11- Attività non soggette ad autorizzazione;**

Art.12 - Autorizzazione;
Art.13 - Controlli;
Art.14- Oneri e responsabilità.

TITOLO II
OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Art.15- Definizioni;
Art.16- Modalità di svolgimento – limitazioni (vedi anche art.3 del titolo I°);
Art.17 - Aree di particolare interesse;
Art.18 - Tavolo permanente;
Art.19 - Sanzioni;
Art.20 - Disposizioni transitorie.

Composizione della II Commissione Consiliare che ha elaborato il regolamento:

- **AMODEO PIETRO**
- **CAVARRETTA MICHELE**
- **PIERUCCI ANTONIO**
- **POLLARI ALBERTO**
- **RIGGIO VITO**